

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive.** Grazie Presidente.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha rappresentato quanto segue.

Preliminarmente si è ritenuto opportuno riepilogare il quadro normativo nazionale e regionale di

riferimento, in particolare in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 32/1994 e all'articolo 3 sexies di cui al Decreto legislativo 229/1999 che ha integrato e modificato il Decreto legislativo 502/1992.

Al riguardo l'art. 10 della Legge regionale 32/1994, nel testo vigente, al comma 6 ha disposto: "Ad ogni distretto sanitario è preposto un dirigente medico, denominato direttore responsabile di distretto come responsabile delle funzioni sanitario - organizzative coadiuvato da un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo)", mentre al comma 8 chiarisce: "L'incarico del dirigente medico del distretto è disciplinato dal comma 3 dell'art. 15 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

Nei citati commi, che non hanno subito alcuna modifica e/o integrazione dai vari interventi legislativi regionali successivi al 1994, il legislatore regionale del 1994 ha stabilito che alla direzione di un distretto sanitario sia preposto un dirigente medico.

Successivamente, il D.lgs. 229/1999 ha modificato il D.lgs. 502/1992, introducendo l'art 3 sexies rubricato "Direttore di Distretto" che al comma 3 stabilisce: "L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria" e al comma 4 prevede: "La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3 quater, comma 3, e 3 quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni".

Abbiamo visto che non è più solo un dirigente, ma può essere anche un medico convenzionato, però, si congela il posto di dirigente.

Pertanto, alla luce della vigente normativa nazionale e regionale applicabile e nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo, si è ritenuto che, per le procedure relative all'incarico di direttore di distretto, trovi applicazione l'art 3 sexies del D.lgs. 502/1992 come modificato dal D.lgs. 229/1999 e che sia pertanto consentito conferire l'incarico anche ad un dirigente non appartenente al ruolo sanitario.

E' stato inoltre precisato che tale indicazione è già stata fornita dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute alle Aziende sanitarie con circolare prot. 55163 del 19 gennaio 2007, che si rende disponibile alla Consiglieria interrogante, nella quale, nel fornire chiarimenti sulla l. r. 3/2006 in materia di conferimento d'incarico di direzione di struttura complessa, vengono precisati i tratti distintivi rispetto alle procedure di cui all'art. 3 sexies del D.lgs. 502/92 così come introdotto dal D.lgs. 229 del 1999.

Questa è la copia della circolare che do direttamente alla Presidente.